



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Direzione Studenti

DECRETO Rep. n. 2652/2008
Prot. n. 25158
del giorno 18/06
Anno 2008
Titolo V/5 - Cl. Fasc.

Oggetto: Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti – Modifica.

IL RETTORE

Visto l'art. 43 dello Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 6435 del 7 ottobre 1994 e successive modificazioni;

Visto l'art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari";

Visto il "Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti dell'Università di Verona" emanato con Decreto Rettorale n. 1423-2004 del 5 luglio 2004;

Visto il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il "Regolamento Didattico di Ateneo - parte generale" uniformato alle disposizioni del D.M. 270/2004, emanato con D.R. n. 2511 del 3 giugno 2008;


Vista la delibera del Senato Accademico in composizione allargata del 10 giugno 2008 relativa alla modifica del "Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti dell'Università di Verona";

DECRETA

Art. 1 - Il "Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti dell'Università di Verona" viene modificato in conformità alla deliberazione del Senato Accademico sopra citata, come di seguito indicato nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante, stabilendone altresì l'entrata in vigore alla data del presente atto.

Art. 2 . Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Verona, li 18 GIU. 2008



IL RETTORE

(Prof. Alessandro Mazzucco)



REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI VERONA

Art. 1 FORME DI COLLABORAZIONE

1) Secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, l'Università di Verona definisce annualmente con uno o più bandi, forme di collaborazione degli studenti iscritti alla stessa Università, ad attività connesse ai servizi resi dall'Ateneo, con esclusione di quelli inerenti le attività di docenza di cui all'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

2) Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione degli studenti sono le seguenti:

- a) supporto al funzionamento del sistema bibliotecario d'ateneo;
- b) assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche e multimediali;
- c) assistenza nel funzionamento dei servizi delle segreterie degli studenti ed il settore borse di studio ed esonero tasse;
- d) collaborazione nei progetti di orientamento, tutoraggio e attività dirette alla promozione del diritto allo studio;
- e) collaborazione nel servizio di accogliimento e assistenza degli studenti, docenti, delegati nell'ambito dei programmi di scambio nazionale ed internazionale;
- f) assistenza a studenti disabili ;
- g) ogni altra forma di collaborazione utile all'Università, previo parere del Senato Accademico.

Per tali attività l'Università, attraverso le strutture interessate, può predisporre adeguati corsi di preparazione che devono essere frequentati obbligatoriamente.

Art. 2 LIMITI E COPERTURA FINANZIARIA

1) L'assegnazione delle collaborazioni di cui all'art. 1 avviene nei limiti delle risorse disponibili stanziare in un apposito capitolo di bilancio definito al momento della predisposizione del bilancio preventivo. Tale capitolo di bilancio viene alimentato da somme stanziare dall'Ateneo, nonché da eventuali finanziamenti di Enti pubblici o privati o da specifiche destinazioni da parte dei Centri di Responsabilità.

2) Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'ammontare dello stanziamento.

3) L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

4) Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente anche il corrispettivo orario della prestazione richiesta. Il corrispettivo è unico per qualsiasi tipo di collaborazione ed è esente da imposte ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

5) Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale e assistenziale e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

6) I fondi stanziati e non impegnati durante l'esercizio di riferimento andranno ad integrare il corrispondente capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 3 REQUISITI DELLE CANDIDATURE

1) Possono avanzare domanda di collaborazione gli studenti che presentino entrambi i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Università di Verona, entro i termini fissati dall'avviso di selezione, a:
- corsi di laurea a tempo pieno, a partire dal secondo anno di corso fino al primo fuori corso;
 - corsi di laurea specialistica/magistrale a tempo pieno fino al primo anno fuori corso;
 - corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia,



Odontoiatria e protesi dentaria), dal secondo anno di corso fino al primo anno fuori corso.

b) superamento dei sotto indicati parametri di merito, con riferimento al termine stabilito dal bando per l'ottenimento delle borse di studio regionali:

-per corsi di LAUREA a tempo pieno :

24 crediti per il 2° anno,

72 crediti per il 3° anno,

150 crediti per il 1° anno fuori corso;

-per corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE A CICLO UNICO:

24 crediti per il 2° anno,

72 crediti per il 3° anno,

120 crediti per il 4° anno,

175 crediti per il 5° anno (Giurisprudenza, Odontoiatria),

230 crediti per il 6° anno (Medicina e Chirurgia),

40 crediti in più rispetto a quelli richiesti per l'ultimo anno per il 1° anno fuori corso;

-per corsi di LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE a tempo pieno:

conseguimento della laurea (triennale nuovo ordinamento o vecchio ordinamento) entro i termini indicati dall'avviso di selezione, per il 1° anno;

24 crediti effettivamente conseguiti per il 2° anno,

90 crediti effettivamente conseguiti per il 1° anno fuori corso.

2) E' consentita la partecipazione alla selezione agli studenti iscritti ad un ulteriore corso di laurea triennale.

3) Lo svolgimento di un incarico di collaborazione è incompatibile con la contemporanea titolarità di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con l'Ateneo.

4) Non possono partecipare alla selezione gli studenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa sulla collaborazione prestata l'anno precedente o il cui contratto sia stato risolto per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. d).

Art. 4

DECADENZA

1) Decadono dalla collaborazione gli studenti che:

- non si siano presentati, entro i termini fissati dall'avviso di selezione, presso i Responsabili del settore di riferimento per l'accettazione dell'incarico, né abbiano comunicato l'impossibilità a presentarsi per grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali;

- pur avendo firmato il contratto, non abbiano preso servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali.

Art. 5

DURATA E LUOGO DELLA COLLABORAZIONE

1) Il rapporto di collaborazione ha un limite massimo di 150 ore di durata per anno solare, con possibilità di completare detto limite entro i primi tre mesi dell'anno successivo per quelli già avviati nell'anno di riferimento, salvo casi debitamente motivati ed autorizzati dalla Commissione di cui all'art. 6.

2) La collaborazione cessa al momento del conseguimento della laurea, fatta salva la possibilità per gli studenti iscritti sotto condizione al primo anno di corsi di laurea specialistica di proseguire senza interruzioni la collaborazione già iniziata.

3) Le prestazioni, oggetto delle forme di collaborazione sopra elencate, dovranno svolgersi all'interno dell'Università o dove lo studente venga inviato per le specifiche esigenze del servizio.



Art. 6

COMMISSIONE PER LE ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE – DIRITTO ALLO STUDIO

- 1) La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato con funzioni di segretario, da un rappresentante del Consiglio di Amministrazione, da uno studente scelto dal Consiglio degli Studenti.
- 2) I compiti della Commissione di cui al comma 1 sono definiti agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 7

PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

- 1) I Centri di Responsabilità presentano annualmente richieste di attivazione di rapporti di collaborazione con gli studenti per le attività contemplate dall'art.1, comma 2.
- 2) La Commissione di cui all'art. 6, valutata l'ammissibilità delle richieste pervenute dalle strutture, dà parere al Consiglio di Amministrazione sul numero di collaborazioni attivabili presso ciascuna struttura, sulla base di criteri preventivamente definiti.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero di collaborazioni attivabili per l'anno di riferimento in relazione alla disponibilità finanziaria.
- 3) I Centri di Responsabilità possono destinare parte dei fondi loro assegnati al finanziamento di collaborazioni con gli studenti per le attività a tempo parziale di cui all'art. 1, comma 2.
- 4) Con proprio decreto il Rettore emana annualmente uno o più avvisi per la selezione degli studenti meritevoli ai quali conferire rapporti di collaborazione ad attività a tempo parziale.
- 5) A seguito dell'emanazione e della chiusura dell'avviso di selezione, la Commissione stila una graduatoria provvisoria delle domande pervenute per ciascuno dei settori banditi.
La graduatoria viene formulata secondo il criterio di merito; in caso di parità di merito, prevalgono le condizioni di reddito più disagiate, così come disciplinate dal bando per l'ottenimento delle borse di studio regionali. In caso di parità di condizioni economiche prevale il più giovane.
- 6) L'eventuale reclamo avverso la graduatoria provvisoria, dovrà essere formulato e fatto pervenire in forma scritta alla Commissione di cui all'art. 6 entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. La graduatoria definitiva verrà pubblicata, almeno 15 giorni prima del termine indicato nell'avviso di selezione per l'accettazione dell'incarico, nel sito web di Ateneo e trasmessa anche ai responsabili delle strutture interessate.
- 7) La graduatoria ha la durata di un anno solare.

Art. 8

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1) Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione a tempo parziale sono tenuti a presentare domanda al Magnifico Rettore nel rispetto delle condizioni ed entro il termine stabilito nell'avviso di selezione.
- 2) Lo studente può partecipare ad un solo avviso di selezione.
- 3) L'Università può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio sulla veridicità delle dichiarazioni degli studenti inseriti nella graduatoria definitiva.

Art. 9

CONTRATTO

- 1) Viene stipulato un contratto di collaborazione tra lo studente utilmente collocato in graduatoria e l'Università.
Tale contratto deve indicare:
 - a) la struttura presso la quale sarà prestata la collaborazione;



- b) il tipo/i di attività;
 - c) il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - d) una clausola espressa di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - e) l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
 - f) l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni.
- 2) La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

Art. 10

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

- 1) L'idoneità alla collaborazione dà titolo esclusivamente allo svolgimento della prestazione, che sarà concordata con i responsabili delle strutture, tenuto conto delle necessità delle stesse e degli impegni didattici degli studenti. Pertanto la preferenza del settore espressa dal candidato all'interno della domanda di partecipazione ha valore puramente indicativo.
- 2) Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza le prestazioni nei limiti di quanto stabilito dal contratto, secondo le disposizioni impartite dal responsabile della struttura presso la quale presta la sua attività, comprovando le ore effettivamente svolte mediante apposito foglio presenze, controfirmato dal responsabile della struttura.
- 3) Lo studente che, pur avendo firmato il contratto, non abbia preso servizio per motivi diversi da grave malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali, verrà escluso dalle graduatorie.
- 4) Lo svolgimento parziale dell'attività prevista dà luogo al compenso per le prestazioni già svolte, come attestate dall'apposito foglio presenze.
- 5) Il corrispettivo viene versato in un'unica soluzione al termine della collaborazione, a fronte della presentazione dell'apposita tabella presenze corredata dalla relazione di valutazione sull'attività svolta da parte del responsabile della struttura.

Art. 11

COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

- 1) Al responsabile della struttura spetta:
 - a) il controllo del rispetto degli obblighi contrattuali da parte dello studente assegnatario della collaborazione;
 - b) la valutazione, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento, sull'attività svolta e sull'efficacia dei servizi prestati dallo studente, espressa in apposita relazione.

Art. 12

NORME FINALI

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e i regolamenti generali d'Ateneo.